



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI (CPDS) (Bozza)

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS) ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g) della legge 240/2010¹, dell'art. 13 del decreto legislativo 19/2012², dell'art. 12, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 270/2004³ e dell'art. 32 dello Statuto dell'Ateneo⁴.

Art. 2 - Composizione e durata in carica

La CPDS è istituita in ogni Dipartimento e la sua composizione deve rispettare la pariteticità tra docenti (di cui almeno un professore), e studenti (di cui almeno un dottorando) e deve essere quanto

¹ L'art. 2, co. 2, lett. g, della legge n. 240/2010 prevede l'“istituzione in ciascun dipartimento” - ovvero in eventuali strutture di raccordo tra più dipartimenti raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche (lett. c) - “di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio”.

² Secondo l'art. 13 del decreto legislativo 19/2012, le Commissioni “redigono una relazione annuale che contiene proposte al nucleo di valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo” (co. 1). “L'elaborazione delle proposte avviene previo monitoraggio degli indicatori di competenza ... e anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, preceduti da un'ampia attività divulgativa delle politiche qualitative dell'ateneo, in modo da rendere gli studenti informati e consapevoli del sistema di qualità adottato dall'ateneo” (co. 2). La relazione annuale “viene trasmessa ai nuclei di valutazione interna e al senato accademico entro il 31 dicembre di ogni anno” (co. 3).

³ “Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere”.

⁴ Art. 32 dello Statuto: “È istituita una Commissione paritetica docenti-studenti in ciascun Dipartimento ovvero in ciascuna Scuola. La Commissione è composta in egual numero da professori, ricercatori e studenti, tra cui un dottorando. 2. I componenti della Commissione paritetica sono eletti nell'ambito delle categorie di appartenenza tra i componenti del Consiglio di Dipartimento ovvero di Scuola. 3. Svolge le funzioni di Presidente un professore designato in seno alla Commissione. 4. Partecipa alle riunioni della Commissione, il Responsabile amministrativo del Dipartimento o un suo delegato, in qualità di segretario verbalizzante. 5. La Commissione ha il compito di: a. monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica e quella dei servizi erogati agli studenti nell'ambito del Dipartimento o della Scuola; b. individuare indicatori per la valutazione della qualità e dell'efficacia dell'attività didattica e di servizio agli studenti, proponendoli al Nucleo di Valutazione; c. formulare pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio; d. svolgere funzioni di osservatorio permanente sulle attività di orientamento, di tutorato e di mobilità studentesca.”

più è possibile rappresentativa di tutti i Corsi di Studio (CdS) incardinati nel Dipartimento. I componenti docenti sono eletti tra i membri del Consiglio del Dipartimento, durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una volta soltanto. La componente docente della CPDS elegge al proprio interno il Presidente.

Gli studenti sono eletti tra i rappresentanti del Consiglio di Dipartimento e durano in carica due anni. Partecipa alle riunioni della Commissione un Segretario con funzioni verbalizzanti individuato tra il personale tecnico-amministrativo.

Art. 3 – Funzioni del Presidente e modalità di convocazione della CPDS

Il Presidente convoca la CPDS almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che ne facciano richiesta almeno tre componenti.

Il Presidente, tramite avviso contenente l'ordine del giorno inviato con almeno cinque giorni di anticipo, procede alla convocazione della CPDS. In caso di urgenza, il Presidente può procedere alla convocazione con un preavviso di ventiquattro ore.

Art 4 – Riunioni della CPDS

Le sedute si svolgono in presenza fisica e/o a distanza e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, con almeno due docenti e due studenti.

La CPDS può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, il Direttore del Dipartimento, i Coordinatori dei CdS, il Capo dell'Ufficio Area didattica e altri docenti e studenti coinvolti in questioni di competenza della Commissione.

Qualora la componente studentesca presente nella CPDS non sia rappresentativa di tutti i corsi di studio incardinati nel Dipartimento, la CPDS, lavorando in sottocommissioni, provvederà a cooptare in soprannumero studenti dei CdS non rappresentati, selezionati, previa pubblicazione di un apposito avviso emanato dal Presidente, dalla componente studentesca presente nel Consiglio di Dipartimento.

La CPDS può costituire gruppi di lavoro (e/o articolarsi in sottocommissioni) per l'analisi e la gestione di specifiche problematiche.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il verbale è redatto dal Segretario verbalizzante ed è firmato dal Presidente e dal Segretario medesimo.

Il verbale è approvato nella seduta immediatamente successiva o, in caso di necessità, seduta stante, ed è pubblicato sul sito del Dipartimento.

Art 5 – Compiti della CPDS

Sono compiti della CPDS:

- a. monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b. formulare pareri sull'attivazione e sull'eventuale disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale, sulle modifiche di ordinamento e su ogni altra questione riguardante la didattica sottoposta all'attenzione dal Direttore, dalla Giunta o dal Consiglio di Dipartimento;
- c. verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui Corsi di Studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo;
- d. redigere, entro la scadenza fissata dall'Ateneo, una relazione annuale contenente proposte volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei Corsi di Studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La Relazione è trasmessa al Dipartimento che ne dà ampia diffusione e al Presidio della Qualità d'Ateneo, che ne cura l'analisi e la trasmissione al Senato Accademico. È trasmessa altresì al Nucleo di Valutazione.

La CPDS è tenuta ad esprimere i pareri di competenza entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.

Nel rispetto della normativa sulla *privacy*, i componenti della CPDS avranno accesso ai seguenti documenti e dati:

- a. Le Schede Uniche Annuali (SUA-CdS), le Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) e i Rapporti di Riesame Ciclico (RRC).
- b. Le relazioni della CPDS dell'ultimo triennio.
- c. I questionari di rilevazione delle opinioni degli studenti (ROpiS).
- d. Ulteriori documenti e dati disponibili in Ateneo utili per lo svolgimento dei compiti indicati.